



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Raccomandata a.r.

Spettabili
Ufficio Tributario

Ufficio del Registro e Conservatoria

Ufficio Attività Economiche

Ufficio Attività di Controllo

Ufficio Politiche Attive del Lavoro

Ufficio del Catasto

Ufficio Urbanistica

Istituto Sicurezza Sociale

Agenzia di Informazione Finanziaria

Banca Centrale della Rep. di San Marino

CisCoop a R.L.

Anticipata via mail

Prot. No. 166/2019 - dv
Repubblica San Marino, 5 novembre 2019/1719 d.f.R.

Oggetto: contrasto all'esercizio abusivo dell'attività professionale.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell'ambito delle azioni intraprese dal Consiglio Direttivo volte a contrastare l'ormai dilagante esercizio abusivo dell'attività professionale riservata agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, intende significare

- che l'esercizio delle attività di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (allegato al D.D. 29/12/2010 n. 201) che, per comodità, si allega alla presente sub a), è riservato agli iscritti all'Albo professionale;
- che per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quindi per lo svolgimento delle predette attività di cui all'art. 4 dello Statuto è necessaria una speciale abilitazione;



- che inoltre gli iscritti all'Albo professionale
 - adempiono agli obblighi di formazione continua
 - mantengono idonea copertura assicurativa professionale
 - rispettano le norme deontologiche
 - applicano le disposizioni di Legge
 - sono sottoposti al controllo anche disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza;
- che "**chiunque indebitamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione**" incorre nel reato di cui all'art. 385 del codice penale.

Stante quanto precisato e che la disposizione sopra richiamata intende tutelare l'interesse pubblico che determinate attività non vengano svolte da soggetti che non siano giudicati, a norma delle disposizioni di legge, idonei dal punto di vista professionale, si chiede di voler dare massima diffusione alla presente mediante comunicazione a tutto il personale di Codesti Spett.li Uffici anche al fine di adottare, se ed in quanto, gli eventuali e più opportuni provvedimenti a tutela dell'interesse pubblico.

Tanto si doveva e nell'occasione si porgono distinti saluti.


Il Presidente
Dott. Manuela Graziani

Allegato.

Allegato a)

Art. 4
(Oggetto della professione)

1. Agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
 - a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
 - b) le perizie e le consulenze tecniche;
 - c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
 - d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
 - e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
 - f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
 - a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
 - b) le valutazioni di azienda;
 - c) l'assistenza e la rappresentanza davanti alle Commissioni degli Accertamenti delle persone fisiche e giuridiche e alla Giunta di Stima di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche;
 - d) l'incarico di curatore, procuratore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
 - e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
 - f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 66 della Legge 26 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
 - h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
 - i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del Tribunale;
 - j) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti pubblici e privati;
 - l) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
 - m) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
 - n) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

- o) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
 - p) la mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione;
 - q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili dell'Albo.
4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
- a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
 - b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
 - c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
 - d) la funzione di revisione contabile o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n. 146, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 67 della Legge 26 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - e) la funzione di revisione contabile o di componente di altri organi di controllo contabile, sempre che sussistano i requisiti di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n. 146, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, ed imprese ed enti da esso controllati o partecipati;
 - f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica avanzata.
5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri Albi.
6. L'Autorità Giudiziaria, le pubbliche Amministrazioni e gli Enti Statali debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, salvo che si tratti anche di incarichi che per legge rientrano nella competenza di ordini o collegi che svolgono professioni giuridico-economiche o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.
7. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.